

CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA

Banca di Credito cooperativo - Soc. coop. - con sede legale in Tione di Trento via 3 Novembre, 20
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4006, al Registro delle imprese di Trento e all'albo delle Società Cooperative al n. A157601
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.
Codice fiscale e partita IVA 00210910220

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Cod. ISIN N.IT000464509/6

CASSA RURALE DI ADAMELLO - BRENTA

Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, taglio dei titoli.

Il Prestito Obbligazionario Cr. A-Brenta S73 TV 01/10/2010-13è emesso per massimo EUR. 3000000, ed è costituito da massimo n. 3000 *obbligazioni* al portatore del taglio unitario di EUR. 1.000,00 **accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Pertanto non potranno essere materialmente emessi.** Il taglio minimo sottoscrivibile e negoziabile sarà pari a EUR. 1.000,00, tagli più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli di EUR. 1.000,00. Il collocamento si apre il giorno 01/10/2010 e si chiude il giorno 15/12/2010. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.

Art. 2 - Prezzo di emissione e di rimborso dei titoli - Durata del prestito.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, per la durata di 30 mesi, che decorrono dal 01 ottobre 2010. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un'unica soluzione alla scadenza finale il 01 aprile 2013 ed ogni *obbligazione* sarà rimborsata alla pari, senza spese, dietro presentazione del *titolo* obbligazionario. La Cassa Rurale Adamello-Brenta si assume, una volta che il periodo di collocamento è terminato e che le obbligazioni sono state accentrate presso il Monte Titoli, il fermo impegno di negoziare al di fuori dei mercati regolamentati in contropartita diretta con la clientela le obbligazioni di propria emissione, praticando un prezzo determinato attraverso un modello di valutazione fornito da Cassa Centrale Banca, in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento finanziario.

Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.

Il prestito ha godimento 01 ottobre 2010. Le obbligazioni fruttano un interesse trimestrale variabile pagabile il 01 ottobre, 01 gennaio, 01 aprile, e 01 luglio ogni anno, calcolato sulla base dell'anno civile. Ciascun titolo è munito di n. 10 cedole trimestrali di interessi, scadenti dal 01 gennaio 2011 al 01 aprile 2013. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso; le cedole sono infruttifere dopo la data stabilita per il loro pagamento. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.

Art. 4 - Regime fiscale.

A norma del D. Lgs. vo 1.4.1996 n. 239 gli interessi sulle obbligazioni sono assoggettati, con obbligo di rivalsa, all'imposta sostitutiva del 12,50%, solo se di pertinenza di persone fisiche o di soggetti equiparati a norma dell'art. 2 del decreto stesso. Oltre alle ritenute di legge sono a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire il titolo e i relativi interessi.

Art. 5 - Tassi lordi di interesse.

Il tasso annuo lordo di interesse della prima cedola, è del 1,40% (netto 1,225%). Il tasso trimestrale lordo di interesse di ogni successiva cedola sarà pari al Euribor/360 3 mesi + 0,50 basis point rilevato il secondo giorno lavorativo che precede quello di inizio del periodo di godimento della cedola.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione o di soppressione delle quotazioni ovvero della stessa forma tecnica oggetto di quotazione, nonché nell'ipotesi di revisione sostanziale delle caratteristiche funzionali del parametro prescelto per l'indicizzazione del titolo, la Cassa Rurale si riserva la facoltà di individuare un parametro sostitutivo, anche di diversa natura, che, per caratteristiche di sensitività alle variabili di mercato, si reputi più idoneo a conformarsi all'andamento dell'indice originariamente prescelto.

Art. 6 - Luogo e modalità di rimborso dei titoli e di pagamento delle cedole.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni hanno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale Adamello - Brenta, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di Gestione Accentrata di Monte Titoli Spa. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni dalla data *in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile* per quanto riguarda il capitale.

Art. 8 - Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Cassa Rurale. Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia, a favore dell'emittente, di Fondi di tutela dei depositi.

Art. 9 - Servizio dei prestiti.

Il servizio di custodia e amministrazione delle Obbligazioni è gratuito, salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso. Gestione accentrata dei titoli presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Pertanto non potranno essere materialmente emessi.

Art. 10 - Varie.

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato all'Albo della Cassa Rurale presso la sede e gli sportelli. Il possesso delle obbligazioni comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Istituto emittente è competente il Foro di Tione di Trento.

Art. 11 - Tassi e rendimenti finanziari: indicazioni a fini di "trasparenza".

Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

TASSO VARIABILE CON CEDOLE

Il tasso annuo lordo nominale di interesse delle obbligazioni relativamente alla prima cedola è pari al 1,40% (netto 1,225%). Il tasso lordo di interesse della prima cedola è del 0,35% (netto 0,30625%). Il tasso lordo di interesse di ogni cedola successiva alla prima sarà il Euribor/360 3 mesi + 0,50 basis point rilevato il secondo giorno lavorativo che precede quello di inizio del periodo di godimento della cedola.. Il relativo tasso annuo lordo di rendimento effettivo è pari al 1,407% (netto 1,231%).

Applicando gli ultimi valori assunti dall'Euribor/360 3 mesi, disponibili alla data del 16 settembre 2010, pari al 0,879%, il tasso annuo lordo nominale di interesse delle obbligazioni è pari al 1,379% (netto 1,206625%); il relativo tasso annuo lordo di rendimento effettivo è pari al 1,388% (netto 1,215%).

In relazione ai vigenti obblighi di trasparenza si sottolinea che l'indicizzazione del tasso comporta l'incostanza nel tempo degli interessi da corrispondersi tramite le cedole, in relazione alle oscillazioni del parametro prescelto sui mercati.